



alla CNR del 05.07.2024.

Non venivano rilevate tracce di frenata.

Sul veicolo non venivano rilevati segni d'urto sulla carrozzeria e sullo pneumatico non vi erano evidenze.

In merito alla dinamica dell'evento, nell'immediatezza dei fatti si provvedeva a raccogliere le spontanee dichiarazioni della nonna del minore: e la stessa riferiva che:

"Mia figlia è salita in macchina e ha iniziato ad andare in avanti. Io ero con l'altra bambina di 5 anni e quando ad un tratto ho sentito urlare "No No No" e ho visto la macchina bloccarsi improvvisamente. Ho visto il bambino con la testa sotto la macchina, mia figlia è scesa subito e ha chiamato immediatamente il 118. Il 118 mi ha detto di tenere il bambino fermo in braccio e così ho fatto".

Sul posto non venivano reperiti ulteriori persone in grado di riferire sulla circostanza o fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti, né vi erano sistemi di videosorveglianza interna ed esterna all'abitazione.

Il minore, in sede di dimissione dal Reparto Pediatria Internistica–Degenza dell'ASST datata 27.08.2024 presentava

- Grave danno neurologico post-traumatico in politrauma da incidente della strada
- Trauma cranico severo: plurime lesioni ipoperfusive a livello emisferico destro e cerebellare bilaterale, alterazioni parenchimali su base lacero-contusiva a livello del basicranio anteriore, trombosi del seno mastoideo sinistro, raccolta fronto-orbitaria destra
- Panipopituitarismo post-traumatico (diabete insipido centrale, deficit di ACTH, Ipotiroidismo centrale, verosimile deficit di GH)
- Danno assonale diffuso
- Frattura di teca cranica, orbita e basicranio
- Estesa lacerazione intraparenchimale epatica
- Contusione splenica e duodenale
- Contusione polmonare bilaterale (pregresso pneumotorace post-traumatico)

La situazione sanitaria del minore è oggi fotografata dalla relazione della neurologa dott.ssa in data 17.4.25, dove emerge la situazione di un minore destinato ad essere gravemente menomato per tutta la vita sotto più punti di vista.

Nella situazione descritta tre sono le strade in astratto percorribili:

- a) Proporre alla madre di patteggiare una pena minima, a pena sospesa. Tale soluzione non terrebbe nel minimo conto la situazione che si trova a vivere l'indagata, nei cui confronti l'ordinamento reagirebbe senza alcuna ragione o necessità e solo per riaffermare una norma di divieto (artt. 582, 583 c.p.), di fatto strumentalizzando l'indagata. Si tratta di una situazione per così dire tradizionale, largamente praticata in altre vicende analoghe, dove il diritto perde la sua funzione strumentale e diviene una sorta di valore in sé.



- b) Cercare se nell'ordinamento, a fronte della ferma convinzione della ingiustizia della soluzione sub) a), esistano valvole di sfogo (al di fuori della questione di legittimità costituzionale, già praticata senza successo: Corte Cost. n. 48/2024) che consentono di escludere la punibilità (e anche "la pena del processo"). In questo caso il diritto viene praticato non tanto come valore in sé, ma diventa strumento per arrivare alla soluzione *più giusta, in un'ottica di umanità del punire* che avvicina le norme alle persone (e non viceversa).
- c) Sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 582, 583 comma 2 n. 1 c.p. nella parte in cui punisce le lesioni personali gravissime cagionate per colpa dalla madre al figlio per contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost. nella parte cui vieta pene inumane.

Scartata la soluzione sub a), lo strumento servente allo scopo, ad avviso dello scrivente, si potrebbe rinvenire nell'art. 131 bis c.p., dando rilevanza ai seguenti elementi:

- 1) Principio di proporzionalità della pena: aggiungere alla sofferenza naturale la pena statale determinerebbe una sproporzione tra reato e pena, che verrebbe in buona sostanza *inflitta due volte*
- 2) Principio di colpevolezza, reputando lievi fatti che, pur provocando gravi lesioni, sono connotati da colpevolezza minima (colpa incosciente)

In questi casi, soppesando il grado di colpevolezza, la gravità delle conseguenze e la finalità della pena, si impone immediatamente la conclusione che una reazione penalistica non serve a nulla, anzi appare addirittura controproducente, non avendo il diritto penale alcuna funzione da svolgere, né per il reo né per la collettività.

A fronte di tali rilievi, che potrebbero condurre a una pronuncia ex art. 131 bis c.p., non ci si nasconde che la relazione allo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", così chiarisce: *sempre in accoglimento di quanto segnalato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, là dove si recepisce l'osservazione del prof. Palazzo riferita all'essenzialità del bene della vita e dell'integrità psico-fisica della persona, è stata prevista l'espressa esclusione dall'ambito operativo dell'istituto delle fattispecie in cui l'evento lesivo sia costituito dalla morte o dalle lesioni gravissime in danno di una o più persone. Il riferimento è da intendersi alle ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose gravissime e ogni altra ipotesi di evento di tal tipo che derivi, quale conseguenza non voluta, dalla commissione di un delitto doloso, secondo quanto previsto dall'art. 586 codice penale.*

Ove si volesse dare rilevanza a tali osservazioni, non interpretando l'inciso di cui all'art. 131 bis comma 2 c.p. (*la condotta ha cagionato o da essa sono derivate quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona*) come limitato alla preterintenzione e alla fattispecie di cui all'art. 586 c.p., non resterebbe che sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 582, 583 comma 2 n. 1 c.p. nella parte



in cui punisce le lesioni personali gravissime cagionate per colpa incosciente dalla madre al figlio per contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost. nella parte cui vieta pene inumane.

Alla vicenda in esame si attaglia perfettamente la tematica delle pene naturali: come già detto, è di tutta evidenza come una eventuale condanna o lo svolgimento di un processo a carico dell'indagata costituirebbe una sorta di trattamento contrario al senso di umanità (art. 27 comma 3 Cost.).

sconta già una sorta di "ergastolo con fine pena mai" e una eventuale pena statale non avrebbe alcuna funzione, qualunque sia la teorica a cui ci si ritenga di ispirare.

Da questo punto di vista, in dottrina, si è recentemente osservato che *il comma 3 dell'art. 27 Cost., anzitutto, stabilisce perentoriamente una preclusione assoluta, affermando espressamente che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità».*

Vi è dunque anche nella Costituzione italiana un'espressa menzione dell'assai risalente principio di umanità della pena, declinato anche, in diversa prospettiva, quale divieto di pene crudeli o inusuali - nel lessico dell'ottavo emendamento della Costituzione americana - o di pene o trattamenti inumani e degradanti - nel lessico dell'art. 3 della Convenzione EDU.

Si tratta di un principio ben distinto dal principio rieducativo e anche da quello di proporzione della pena, che è alla base della giurisprudenza di molte Corti costituzionali e sovranazionali, ma che - nonostante la sua preminente importanza assiologica - sino ad oggi ha giocato un ruolo tutto sommato marginale nella giurisprudenza costituzionale italiana.

Nondimeno si tratta di un principio fondamentale nel ricostruire il "volto costituzionale della pena" anche nel nostro ordinamento, intervenendo come limite minimo ed insuperabile - fondato sulla dignità della persona umana -, come prerequisito di ogni intervento statale punitivo, che viene in rilievo prima e più in alto di ogni considerazione concernente la funzionalizzazione rieducativa e la proporzione del trattamento sanzionatorio.

In estrema sintesi, il principio di umanità della pena richiama lo Stato, ossia il titolare della potestà punitiva, al rispetto di una superiorità, etica e deontologica, rispetto al crimine e al suo autore: ad evitare la degenerazione che vorrebbe replicare alla brutalità con la brutalità, alla violenza con la violenza, alla crudeltà con la crudeltà, e così stabilendo una differenza fondamentale che separa la pena dalla cieca vendetta.

Oltre che nella nostra Costituzione, il principio di umanità occupa un posto centrale in molte costituzioni nazionali (basti pensare all'VIII emendamento della Costituzione americana, che vieta espressamente i "cruel and unusual punishments") ed in diverse Carte dei diritti sovranazionali (v. ad es. l'art. 3 CEDU, secondo il quale nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti inumani e degradanti), ed è parte, per così dire, dei "minima moralia" di ogni ordinamento punitivo che voglia dirsi "civile", ossia delle precondizioni perché esso possa considerarsi un ordinamento improntato alla "civiltà del diritto", e non alla barbarie o, appunto, all'ottuso furore vendicativo.

(...)



Ma la portata del principio può spingersi anche oltre, rendendo - ad esempio - plausibile e giustificabile la scelta di non irrogare la pena in casi nei quali il soggetto, nella vicenda concreta, abbia già subito una sorta di c.d. poena naturalis, ossia una grave conseguenza afflittiva che, di fatto, renderebbe l'ulteriore sanzione non solo sproporzionata per eccesso ma persino "inumana": si pensi al caso del genitore responsabile di aver causato colposamente un incidente stradale nel quale abbia trovato la morte il figlio, o a tutti quei casi in cui la commissione del delitto non rappresenta solo l'inizio della sua espiazione, ma anche l'esaurimento della stessa funzione della pena suscettibile di essere applicata (v. al riguardo Corte cost., n. 48 del 2024).

Va detto che, a dispetto dell'importanza assiologica del principio di umanità, la Corte costituzionale non sembra ancora averne valorizzato appieno la portata, ed anche i riferimenti espressi alla prima parte dell'art. 27 Cost., specie se raffrontati ai frequenti richiami al comma 3 dello stesso articolo (quello che prescrive la finalità rieducativa della pena) appaiono alquanto limitati, se non sporadici.

(...)Il contesto in cui il principio è stato valorizzato è soprattutto quello dei limiti al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. (Corte Cost. 186/2018; n. 10/2024; n. 30/2025)

Ma al di là di rare pronunce, il principio di umanità appare ancora suscettibile di un più compiuto e convinto impiego argomentativo.

Premesso quanto sopra si

CHIEDE

Che il Gip escluda la punibilità del fatto ascritto all'indagata ai sensi dell'art. 131 bis c.p. In subordine sollevi questione di legittimità costituzionale degli articoli 582, 583 comma 2 n. 1 c.p. nella parte in cui punisce le lesioni personali gravissime cagionate per colpa incosciente dalla madre al figlio, per contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost. nella parte cui vieta pene inumane.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti, gli avvisi, le comunicazioni e le notifiche di competenza.

Il Pubblico Ministero
dott. **Paolo Storari**

Documenti allegati:
In allegato tutti gli atti presenti nel fascicolo